



TRIBUNALE DI PRATO

Prot n. 44/23 II.....

Prato, 21 febbraio 2023

Il Presidente in funzioni di Dirigente amministrativo,

visto il D. lgs 10 ottobre 2022, n. 149;

visto il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198;

vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

considerato che, ai sensi dell'art. 192 del DPR 115 del 2022 così come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'unica modalità di pagamento del contributo unificato ammessa è quella effettuata “... *tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*” e che “... *Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.*”;

rilevato che le cancellerie civili - in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare ministeriale 23 febbraio 2022 ad oggetto “*Modalità di pagamento del contributo unificato - art. 221, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito in legge 17 luglio 2020, n.77*” - si erano già adeguate richiedendo che i pagamenti avvenissero sempre tramite piattaforma tecnologica,

dispone

che le unità di personale delle cancellerie civili addette alle iscrizioni a ruolo:

- accettino il pagamento del contributo unificato, dell'anticipazione forfettaria e dei diritti di copia solo se corrisposto con modalità telematica;
- ove il pagamento avvenga con modalità diverse da quella telematica, provvedano ad attivare la procedura di recupero;



- in caso di istanza di rimborso, verifichino che la stessa sia stata trasmessa entro trenta giorni dal pagamento provvedendo all'accettazione solo in caso positivo e comunicando la circostanza all'interessato mediante PCT;
- - se l'istanza di rimborso sia stata trasmessa dopo trenta giorni dal pagamento non procedano al recupero comunicando la circostanza all'interessato mediante PCT.

La segreteria della presidenza provvederà alle comunicazioni:

al magistrato coordinatore della sezione civile e al personale amministrativo di ruolo addetto alle cancellerie,

al magistrato coordinatrice dell'UPP civile e ai funzionari assegnati allo stesso,

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,

nonché alla pubblicazione sul sito del Tribunale.

Il Presidente

Francesco Gratteri

